



**CISAL**

-

**CGU CISAL**



Tel. 06. 3211627  
Fax 06.3212521  
e.mail: [info@cisal.org](mailto:info@cisal.org)

***audizione presso la I commissione del Senato – Affari Costituzionali del 23 maggio 2013 relativa all’esame dell’ Atto Governo n. 7 “schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio”.***

\*\*\*

Si premette che la CISAL e la CGU hanno stipulato un’intesa che ha portato alla costituzione del soggetto unitario **CGU CISAL** già relativamente alla rappresentanza dei lavoratori del pubblico impiego e già riconosciuto come maggiormente rappresentativo in sede ARAN e Funzione Pubblica.

L’odierno intervento, pertanto, vista la natura del provvedimento all’esame, è svolto come CGU CISAL

\*\*\*

**La CGU CISAL è contraria all’emanazione del provvedimento.**

il Regolamento è proposto in attuazione al D.L. 95/12 recante “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”

In realtà si prevede l’assegnazione di competenze ulteriori ai Prefetti allo scopo di perseguire un generico rafforzamento del “coordinamento dell’azione amministrativa”, da attuarsi, oltretutto, in modo che appare frammentario e incoerente.

Anzitutto sfuggono a tale “coordinamento” vari Uffici vari, anche rilevanti, che evidentemente non sono assoggettabili a pratiche che, si anticipa, finiscono per rallentare in modo sensibile la stessa rapidità dell’attività amministrativa.

Si prevede una “accentuazione di una funzione di alta vigilanza sull’efficacia dell’azione amministrativa statale sul territorio”, tradendo, già nella definizione, che la competenza esiste già; la stessa non ha rappresentato, ad oggi, un significativo rimedio per le situazioni di criticità; la platea delle amministrazioni interessate, oltretutto, appare veramente esigua se si considera che essa si rivolge solo ad alcune delle amministrazioni periferiche dello Stato.

Si prevede una altrettanto generica valorizzazione del ruolo di promozione e impulso verso iniziative migliorative x la comunità territoriale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; anche in questo caso siamo in presenza di una di quelle competenze, spesso definite “atipiche”, che le Prefetture hanno già, per cui vale il giudizio sopra formulato.

Una novità, è quella che vedrebbe il Prefetto partecipare alla verifica sul territorio degli adempimenti derivanti dall’ordinamento europeo, al monitoraggio dell’attuazione dei programmi e progetti di investimento pubblico (anche a finanziamento europeo), alla promozione di programmi e progetti (anche a finanziamento europeo) volti a rimuovere disuguaglianze e squilibri territoriali. Si nutrono seri dubbi sulla opportunità della previsione, sulla sua possibilità di attuazione, sulle capacità tecniche delle Prefetture di attuarla; si segnala il rischio che essa diventi a sua volta fonte di rallentamento dell’azione amministrativa.

Si prevede la funzione di mediazione del Prefetto verso le autonomie e le comunità, specie se percorse da tensioni e conflittualità sociali: anche in questo caso siamo nell’alveo di competenze teoricamente già esistenti.

Si istituisce l’ufficio unico di garanzia di rapporti tra cittadino e stato, previsto dall’art. 10 del d.l. 95/12 di fatto come articolazione della Prefettura; si evidenzia la sovrapposizione con molte norme introdotte dalla cd “riforma Brunetta”, in materia di trasparenza e miglioramento della PA.

Si introduce il piano di coordinamento delle attività amministrative, strumento il quale si richiama il ruolo pure già esistente della Conferenza provinciale permanente: altro organismo che sino ad oggi non sembra aver fornito un significativo apporto all’incremento di trasparenza, efficacia ed efficienza della nostra PA; francamente non è che si può pensare di “rivitalizzare” tale istituto enucleando nel suo ambito il Comitato Esecutivo che viene qui previsto.

Vi è poi l’ovvia previsione che le Prefetture abbiano un ambito territoriale coincidente con la provincia o con la Città metropolitana; premesso che si ritiene ingiustificata e inopportuna la previsione di istituire presso le Aree Metropolitane un secondo posto di funzione da Prefetto preposto alla

Protezione civile, dal momento che la misura cozza frontalmente con ogni logica di spending review e complica ulteriormente il già frammentato quadro delle competenze in materia di Protezione civile (settore che dovrebbe essere a sua volta oggetto di una profonda revisione al fine di eliminare sprechi e inefficienze), va detto che proprio questa parte del provvedimento induce ad una più ampia e, probabilmente decisiva, riflessione.

Si deve ricordare, infatti, che il decreto legge 95/2012 recante “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” implicava, nella sua formulazione originaria, la necessità di norme regolamentari di attuazione che avessero riguardo alla riorganizzazione della presenza dello Stato sul Territorio, in relazione, principalmente, alla ipotizzata revisione e riduzione del numero delle Province.

L'esigenza primaria era rimodellare (e ridurre) la presenza delle articolazioni territoriali delle Amministrazioni statali in linea con la nuova “geografia” delle Province; come è noto, tuttavia, il disegno iniziale è cambiato in corso d'opera e la riduzione delle Province è stata cassata dal d.l. 95/12.

L'intero provvedimento di cui trattasi, pertanto, appare fuori delega.

Si evidenzia ancora e tuttavia, che il previsto “esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di tutte le amministrazioni periferiche dello stato”, prospettato come una delle innovazioni “salienti” del provvedimento, potrà comportare l'esclusione delle amministrazioni del comparto sicurezza, difesa e Vigili del fuoco e soccorso pubblico; appare allora quanto mai singolare che si istituisca un ufficio unico presso la Prefettura, competente alle spese logistiche e strumentali anche su altre amministrazioni, e siano escluse tuttavia, dall'ambito di competenza di tale ufficio, funzioni che comunque appartengono al Ministero dell'Interno, (parte della Sicurezza e Vigili del Fuoco) e che dovrebbero essere le prime da ricondurre allo schema unitario. Sintomatica, infine, la deroga per le strutture informative del Ministero dell'Economia.

Per concludere veniamo alla censura di fondo del provvedimento: esso è generico e approssimativo proprio perché non precisa come ed entro quando possa essere raggiunto l'obiettivo di un risparmio complessivo del 20% rispetto ai costi attuali; non c'è alcuna valida programmazione di natura tecnica in grado di indicare le misure e gli obiettivi concreti legati al miglioramento dei servizi e all'abbattimento dei costi.

Nel complesso lo schema proposto appare improntato ad una forte autoreferenzialità amministrativa della carriera prefettizia, tesa alla ricerca di un ruolo a tutti i costi in nome della spending review.